



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

Regolamento istituzionale Consiglio dei giovani.
(Approvato con delibera di C.C. n. 51 del 26.06.2008)

INDICE GENERALE

PARTE 1

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Composizione e funzionamento
- Art. 4 – Presidenza
- Art. 5 – Scioglimento
- Art. 6 – Cessazione dalla carica dei consiglieri
- Art. 7 – Adunanze
- Art. 8 – Ammissione di funzionari e consulenti
- Art. 9 – Deliberazioni
- Art. 10 – Rapporti con il Comune
- Art. 11 – Rapporti con la Regione Lazio
- Art. 12 – Regolamento interno

PARTE SECONDA

- Art. 13 – Requisiti degli elettori
- Art. 14 – Requisiti di eleggibilità
- Art. 15 – Indizione delle elezioni
- Art. 16 – Liste elettorali
- Art. 17 – Commissione elettorale
- Art. 18 – Scheda elettorale
- Art. 19 – Seggio elettorale
- Art. 20 – Operazioni di voto
- Art. 21 – Proclamazione degli eletti
- Art. 22 - Norme finali

REGOLAMENTO ISTITUZIONALE CONSIGLIO DEI GIOVANI

PARTE I ARTICOLO 1 *Finalità*

Il Consiglio comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 ed i 25 anni, autonomamente istituito dal comune con il compito di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 *Competenze*

Il Consiglio dei giovani ha la funzione di:

- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare e promuovere progetti da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

Il Consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale.

Esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco che riguardano specificatamente i giovani e/o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 ed i 25 anni.

In questo ambito l'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio dei giovani i singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.

L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di chiedere al Consiglio dei giovani un parere preventivo, non vincolante, su tutti gli altri atti non contemplati nei punti precedenti.

Il Consiglio dei giovani è tenuto ad esprimere i propri pareri, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta o della richiesta.

Il Consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo ed il confronto ed alla quale deve rendere conto del suo operato.

Coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile.

Valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune e da ogni altro soggetto istituzionale, i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale.

Raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.

Il Consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio comunale ed alla popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune, riferita all'anno

precedente, in relazione all'attività svolta ed ai consequenziali provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.

ARTICOLO 3

Composizione e funzionamento

Il Consiglio dei giovani é composto da 11 membri, eletti a suffragio universale diretto, con metodo proporzionale ed a scrutinio di lista, da tutti i ragazzi e ragazze residenti nel comune di Ladispoli che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani, residenti nel comune di Ladispoli, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Devono far parte del Consiglio dei giovani almeno quattro persone di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

L'elezione del consiglio ha luogo entro tre mesi dalla sua naturale scadenza, in via straordinaria entro tre mesi dallo scioglimento, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del Consiglio dei giovani la prima seduta é convocata, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (ed in caso di parità dal più anziano di età) che la presiede fino all'elezione del Presidente.

Il Consiglio dei giovani si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce, altresì, entro 15 giorni della richiesta indirizzata al Presidente, su istanza motivata:

- a) del Sindaco;
- b) dell'Assessore e del delegato alle politiche giovanili;
- c) del Consiglio comunale;
- d) di almeno quattro membri del Consiglio dei giovani;
- e) di almeno 50 elettori del Consiglio dei giovani.

Alle sedute del Consiglio dei giovani hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto e senza diritto ad alcun compenso, il Sindaco del Comune e l'Assessore o delegato alle politiche giovanili.

Il Consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio dei giovani.

Ogni componente del consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4

Presidenza

Il Consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del Presidente predecessore.

Il Presidente é eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato

ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione (ballottaggio) si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età ed in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.

Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 4 componenti del consiglio possono presentare motivata mozione scritta di sfiducia, purchè essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

Il Presidente:

- a) rappresenta il consiglio dei giovani;
- b) è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del consiglio;
- c) convoca, presiede e coordina le adunanze;
- d) cura la programmazione dell'attività del consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- e) cura la formazione dell'ordine del giorno;
- f) assicura il collegamento tra il consiglio e l'Amministrazione comunale;
- g) partecipa a nome del consiglio dei giovani alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
- h) adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- i) redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel comune da presentare al Consiglio Comunale;
- j) svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- k) si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del consiglio dei giovani.

ARTICOLO 5 ***Scioglimento***

Il consiglio dei giovani si scioglie a seguito della contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 ***Cessazione dalla carica dei consiglieri***

I componenti del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza.

Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio.

La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive.

La decadenza da componente del consiglio dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso di cessazione dalla carica i componenti del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7

Adunanze

Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno quattro componenti del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8

Ammissione di funzionari e consulenti

Il Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio, può invitare alle sedute Dirigenti e Funzionari del comune, o di altri Enti pubblici, nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune, o di altri Enti, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9

Deliberazioni

Il consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno sette componenti effettivi.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ARTICOLO 10

Rapporti con il comune

L'Amministrazione comunale:

- a) trasmette periodicamente e in via preventiva al consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
- b) invita in maniera permanente una delegazione del consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio Comunale;
- c) consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze del consiglio dei giovani;
- d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'Amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al consiglio dei giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un "Centro giovanile" o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del consiglio è collocata presso tale struttura;

- e) invita il Presidente del consiglio dei giovani alle sedute della Giunta Comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti ai giovani;
- f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza, un contributo fisso annuale, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei giovani;
- g) coinvolge in via prioritaria il consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 (Bilancio Partecipato).

ARTICOLO 11

Rapporti con la regione Lazio

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di Organo terzo rispetto al consiglio dei giovani ed all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "politiche in favore dei giovani" e "osservatori e servizi per la cittadinanza":

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento, in una unica data, delle consultazioni elettorali dei consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) coordina la "rete regionale dei consigli comunali, sovracomunali e municipali dei giovani" istituita presso il competente Assessorato;
- d) cura la direzione della *newsletter multimediale* dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica denominata "Parola ai giovani" avente periodicità mensile tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
- e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei Presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
- f) assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport, il coordinamento del Torneo sportivo dei consigli dei giovani promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
- g) promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei consigli dei giovani sul territorio regionale;
- h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del consiglio dei giovani;
- j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12

Regolamento interno

Entro 6 mesi dal suo insediamento, il consiglio dei giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal consiglio dei giovani alla Giunta comunale per l'approvazione.

Fino all'approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, delle votazioni e quanto altro, le norme del presente regolamento istituzionale e quelle in vigore per la correlativa attività del consiglio comunale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA

ELEZIONI

ARTICOLO 13 ***Requisiti degli elettori***

Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel comune di Ladispoli;
- b) abbiano compiuto il quindicesimo anno d'età;
- c) non abbiano superato il 25° anno d'età;
- d) non abbiano riportato condanne penali, né abbiano procedimenti penali in corso.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della Carta d'Identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 ***Requisiti di eleggibilità***

Sono eleggibili a componenti del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'art. 13.

ARTICOLO 15 ***Indizione delle elezioni***

Il Sindaco indice le elezioni del consiglio dei giovani con proprio atto.

Contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

Nello stesso atto determina la data delle consultazioni, i seggi elettorali, l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 ***Liste elettorali***

L'elezione dei componenti del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.

I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Le liste devono essere presentate all'Ufficio elettorale del Comune, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni:

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a quindici di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.

Le liste devono necessariamente indicare:

- a) il simbolo e la denominazione della lista;
- b) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati, numero progressivo di lista.

Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita Commissione elettorale di cui l'art. 17.

Ogni candidata o candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione della lista.

ARTICOLO 17 **Commissione elettorale**

La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri:

- dal Sindaco del comune o suo delegato, che la presiede;
- dal Segretario Generale o Dirigente o Funzionario, appositamente delegato;
- dal Responsabile dei servizi demografici o altro Funzionario.

La Commissione elettorale:

- a) delibera in merito alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- c) procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- d) risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- e) raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- f) proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Gli interessati possono ricorrere contro qualsiasi decisione alla stessa Commissione Elettorale entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Nelle ipotesi di presentazione di ricorsi, la Commissione Elettorale deve adottare formale provvedimento decisorio, da notificare all'interessato, entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ARTICOLO 18 **Scheda elettorale**

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari per assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 **Seggio elettorale**

Ogni seggio elettorale è composto dal Presidente e da due membri.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti due componenti.

A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 **Operazioni di voto**

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.

Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nell'apposito spazio il cognome ed il nome del candidato.

Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista.

Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 21

Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

ARTICOLO 22

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'art. 17 d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.